



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.173/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo

Presidente relatore

Carlo Picuno

Consigliere

Marcello Iacubino

Consigliere

nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37324 del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale, nei confronti di:

Marica scarl, avente sede legale in Manfredonia, Zona Industriale c/o Molo

Industriale snc (CF e PI: 02404070712) in persona del legale rappresentante

Cariglia Algesiro (CF:CRGLSR49D11L858B) nato l'11.04.1949 a Vieste

(FG) ed ivi residente in Via Pino Rucher nr.5 p.4;

Cariglia Algesiro (CF:CRGLSR49D11L858B) nato l'11.04.1949 a Vieste

(FG) ed ivi residente in Via Pino Rucher nr.5 p.4, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Gilda Sacco (C.F.: SCCGLD69A59H926Y), del Foro di Foggia, con

studio in Manfredonia, Viale Aldo Moro, 54, pec:

sacco.gilda@avvocatifoggia.legalmail.it, Girolamo Arciuolo

(C.F.RCLGLM62A28F631U) del Foro di Foggia, con studio in Monte

Sant'Angelo alla Via G. T. Giordani n. 19, pec:

arciuolo.girolamo@avvocatifoggia.legalmail.it e Mario Antonio Ciarambino

(CF:CRMMNT62L19D43H) del Foro di Foggia, con studio in Foggia alla Via

	Cairolì n.25, pec: ciarambino.marioantonio@avvocatifoggia.legalmail.it,	
	presso i quali ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni	
	di legge.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti	
	di causa;	
	Uditi all'udienza del 3 luglio 2024 - relatore il Presidente Pasquale Daddabbo	
	e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero, in	
	persona del V.P.G. Marcella Papa e gli Avv.ti Ciarambino, Sacco e Arciuolo	
	per il convenuto Cariglia Algesiro.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 3 marzo 2023, la Procura Regionale ha	
	citato innanzi a questa Sezione Giurisdizionale la Marica società cooperativa	
	a responsabilità limitata ed il sig. Cariglia Algesiro - in proprio e quale legale	
	rappresentante della società - per sentirli condannare in solido al risarcimento	
	del danno di € 393.820,72 in favore della Regione Puglia, oltre rivalutazione	
	monetaria, interessi legali e spese di giustizia.	
	La Procura ha rappresentato:	
	- di aver ricevuto in data 22.3.2018 una segnalazione da parte della Guardia di	
	finanza - Sezione operativa navale di Manfredonia, relativa alla percezione	
	indebita di contributi pubblici a valere sul FEP (Fondo Europeo Pesca) da	
	parte della Marica scarl in relazione al progetto codice n. 12/AC/12/PU	
	dell'importo complessivo di € 818.000 (per il quale era stato concesso un	
	finanziamento pubblico di € 490.800); vicenda per la quale pendeva giudizio	
	penale presso il Tribunale di Foggia, mentre le verifiche disposte dalla	
	Regione Puglia a seguito del controllo della GdF avevano comportato la	
	2	

	dichiarazione di decadenza della società dal contributo e la revoca del	
	finanziamento con richiesta di restituzione degli importi erogati e costituzione	
	di parte civile in sede penale;	
	- dalle indagini della Guardia di Finanza emergeva che:	
	il progetto presentato inizialmente, approvato con determina n. 227 del	
	24/02/2014, interessava la zona sita nel Comune di Manfredonia (FG),	
	località Scalo dei Saraceni su area in concessione demaniale marittima	
	n. 32 dell'11/08/2009 (con scadenza 31/12/2013) e prevedeva la messa	
	in produzione di gambericoltura tramite l'installazione di Jersey e	
	pedane in metallo, oltre la esecuzione di lavori infrastrutturali quali	
	scavi sabbiosi, posa in opera di basi prefabbricate amovibili e opere	
	murarie;	
	in data 16/09/2014 la ditta MARICA presentava una variante al	
	progetto iniziale con la quale chiedeva di cambiare il sito dove	
	realizzare l'allevamento di gamberi spostandolo da località Scalo dei	
	Saraceni a Porto Alti Fondali dello stesso Comune di Manfredonia,	
	avvalendosi della Concessione demaniale Marittima n. 13 del	
	10/07/2014 rilasciata dall'Autorità Marittima di Manfredonia	
	(scadenza 31/12/2016): la variante - che prevedeva l'installazione di	
	un apposito sistema flottante di gabbie galleggianti adeguatamente	
	attrezzate per la conduzione dell'allevamento - veniva esaminata e	
	approvata dalla Regione Puglia con verbale n. 20 in data 29/10/2014;	
	a corredo del progetto originario la Marica scarl aveva prodotto due	
	preventivi di una società il cui titolare, Sig. Occulto Ferdinando,	
	sentito dalla GdF, dichiarava a verbale di non conoscere il Sig.	

	Algesiro Cariglia (rappresentante legale della Marica) e di non aver	
	mai emesso alcun tipo di preventivo nei confronti della Società	
	cooperativa MARICA a.r.l. di Manfredonia;	
	il progetto presentato era privo della VIA (valutazione impatto ambientale);	
	per il progetto di variante, a fronte dell'unico preventivo di spesa presentato (invece dei tre previsti da bando), la Marica aveva inoltrato fatture emesse da ditte diverse da quelle in preventivo, per lavorazioni o servizi non preventivati a progetto;	
	il Comune di Manfredonia non aveva rilasciato alcun permesso di costruire per la realizzazione delle gabbie;	
	- in data 14/04/2016 operatori della Guardia di Finanza (insieme al nucleo sommozzatori della Stazione Navale G. di F. Bari) avevano effettuato un controllo relativamente al predetto progetto ed all'esito della ricognizione subacquea effettuata con impiego di videocamera, risultava che i flupsy erano privi di reti e di sistemi di ancoraggio al fondale;	
	- a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza era stata svolta apposita istruttoria presso la Regione Puglia da cui era emerso che:	
	l'intervento ammesso a finanziamento prevedeva la realizzazione di un impianto di gambericoltura a terra, a ridosso dell'arenile in Località Scalo dei Saraceni nel Comune di Manfredonia, dove è presente un laghetto naturale;	
	con comunicazione acquisita in atti con prot. AOO_043/16.09.14 n. 3135, il legale rappresentante della società aveva formulato richiesta di variante; tale richiesta era giustificata dalla necessità di localizzare	

	l'impianto in diverso luogo, mutando anche il tipo di allevamento	
	(anziché un impianto di allevamento a terra, la richiesta di variante	
	prevedeva l'allevamento in mare, con un apposito sistema di gabbie	
	flottanti): il beneficiario inviava contestualmente autocertificazione	
	inerente al possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e	
	concessioni demaniali necessarie alla realizzazione del progetto oltre	
	ad ulteriore documentazione illustrativa dell'idea progettuale;	
	• con nota prot. n. 4343 del 27.11.14 la Regione comunicava	
	l'approvazione della variante presentata;	
	• con comunicazione acquisita al prot. AOO 043/20.05.14 n. 1682 il	
	Cariglia aveva inviato polizza fideiussoria sottoscritta con la LIG	
	INSURANCE S.A., sede legale in Bucarest, serie IH nr. 001154, per	
	un importo garantito pari ad € 269.500,00, ai fini della richiesta di	
	anticipazione del 50% del contributo concesso: con D.D.S. n. 181 del	
	9.7.2015, era stata liquidata la prima tranche, pari a € 245.000,00;	
	• con nota protocollata in data 01.10.2015 la "Marica soc. coop."	
	produceva la rendicontazione delle spese dichiarate fino a quel	
	momento e formulava richiesta di erogazione della seconda tranche:	
	all'esito della relativa istruttoria, con D.D.S. n. 292 del 14.10.2015	
	veniva pagata la seconda anticipazione, pari a € 147.240,00;	
	• il beneficiario, con autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.	
	445/2000, protocollata in data 3.12.2015, aveva dichiarato la fine dei	
	lavori avvenuta in data 30.11.2015 impegnandosi a produrre la	
	rendicontazione finale entro il 10.12.2015; rendicontazione trasmessa	
	con nota protocollata in data 16.12.2015;	

	nel verbale del controllo eseguito sui luoghi oggetto dell'intervento (in atti prot. AOO_030/28.11.16 n. 72379) venivano segnalate numerose irregolarità sia in relazione alla documentazione di spesa prodotta dal beneficiario (su fatture elencate dettagliatamente nel verbale stesso), sia in merito alla realizzazione delle opere come analiticamente indicato alle pagg. 7 e 8 dell'atto di citazione;	
	con nota prot. n. 1057 del 27.01.17 la Regione comunicava l'avvio del procedimento di revoca del beneficio, con richiesta di restituzione delle somme in precedenza erogate a titolo di I° e II° acconto e le controdeduzioni proposte dalla società beneficiaria non venivano ritenute accoglibili sicché con DDS n. 27 del 21/02/2017 era stata dichiarata la decadenza della Soc. Coop. a r.l. Marica dai benefici concessi ai sensi della Misura 2.1 Sottomisura 1 del FEP 2007/2013 e revocato il contributo concesso, già parzialmente erogato, per un totale di € 348.328,04 (comprensivo di interessi pari a € 1.580,72), in conseguenza di distinte cause di revoca analiticamente menzionate alle pagg. 8 e 9 dell'atto di citazione;	
	l'escussione della polizza fideiussoria non era avvenuta per i motivi illustrati alle pagg. 9 - 13 della citazione:	
	con atto di citazione in data 24.3.2017 la MARICA SCARL, chiedeva che venisse accertato dal Tribunale civile di Foggia (Proc. Civ. R.G. n. 2991/2017) l'adempimento della società, con la disapplicazione, ove necessario, della determina n. 27/17 di revoca del contributo e la liquidazione del saldo ed il risarcimento dei danni: il giudice con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del	

	18/01/2018 aveva invitato le parti ad aderire alla proposta conciliativa	
	ivi contenuta ma in mancanza di accordo il giudizio era stato rinviato,	
	da ultimo, per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del	
	28/09/2023.	
	In relazione ai fatti come sopra sintetizzati la Procura ha evidenziato, quali	
	criticità che depongono per l’indebita percezione dei contributi pubblici, la	
	circostanza che, a fronte della dichiarazione del legale rappresentante secondo	
	cui alla data del 30.11.2015 erano state ultimate tutte le opere di progetto,	
	anche oggetto di variante, era risultato che i lavori non erano stati ancora	
	ultimati, ma solo realizzati in parte con l'apposizione di strutture incomplete:	
	circostanza confermata sia dalla verifica subacquea effettuata dalla Guardia di	
	Finanza (aprile 2016), che aveva rilevato la presenza dei 4 flupsy, senza reti	
	galleggianti e senza ancoraggi al fondale, sia dal controllo in loco (nel mese	
	di novembre 2016), che aveva rilevato la presenza di una sola gabbia	
	galleggiante (non destinata a gambericoltura, ma ad avannotti di spigole o	
	orate, diversamente da quanto previsto nella variante approvata). La Procura	
	regionale, a dimostrazione dell’indebita percezione del contributo, ha ancora	
	richiamato le criticità emerse dal predetto controllo in loco, come indicate	
	nell’atto di citazione alle pagg. 14-16.	
	Il requirente ha rappresentato di aver notificato l’invito a dedurre per il danno	
	complessivo di € 393.820,72 - pari all’importo erogato alla MARICA scarl,	
	comprensivo di interessi fino al 21.02.2017 - alla società ed al legale	
	rappresentante, sig. Algesiro Cariglia, imputando loro condotte dolose e la	
	conseguente responsabilità solidale.	
	Con l’atto di citazione in giudizio il requirente ritiene non idonee le deduzioni	
	7	

	difensive formulate dagli intimati: per motivi di sintesi si esamineranno, per	
	quanto di rilevanza nel presente giudizio, le diverse posizioni nella parte	
	motiva della presente sentenza avendo il Cariglia proposto in sede processuale	
	eccezioni e argomentazioni difensive analoghe a quelle rese in fase	
	preprocessuale.	
	La Procura, quindi, dopo aver ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione,	
	ha ribadito, con riguardo al merito della vicenda, che la documentazione di	
	spesa andava redatta secondo i criteri indicati dal Bando e che quando la stessa	
	non è riconducibile in modo inequivocabile a quanto previsto dal progetto	
	deve considerarsi inammissibile - con riguardo alle fatture analiticamente	
	menzionate alle pagg. 27 e 28 dell’atto di citazione il requirente fa proprie le	
	osservazioni sollevate dai verificatori in occasione del controllo in loco -; che	
	gli interventi sulla motopesca Maris Stella non potevano rientrare tra quelli	
	finanziati sia per l’irrilevanza, a tali fini, del nulla osta del Ministero dei	
	trasporti a utilizzare indifferentemente le imbarcazioni facenti capo al gruppo	
	di società del Carigla negli specchi d’acqua in concessione, sia per la mancata	
	previsione in sede di variante di tali lavori; che l’impianto di gambericoltura	
	alla data di dichiarata conclusione del progetto (30.11.2015) non era di certo	
	completato atteso che i verificatori nel novembre del 2016, a distanza di circa	
	un anno, riscontravano soltanto una delle quattro gabbie di allevamento	
	previste in progetto completa di reti; che la verifica amministrativa	
	preliminare all’erogazione degli acconti, così come previsto dal Manuale delle	
	Procedure e dei controlli al punto 8.1.1., avviene attraverso il controllo della	
	sola documentazione trasmessa dal beneficiario mentre la verifica in loco è	
	finalizzata “ad accertare che le spese dichiarate dai beneficiari siano	

	effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati	
	forniti”; che la circostanza che nel febbraio 2017 sia stata riscontrata dalla	
	Guardia di Finanza la messa in opera di 4 gabbie circolari non può avere	
	rilievo in relazione a quanto dichiarato circa il completamento del progetto	
	all’anteriore data del 30.11.2015.	
	Sulla base di quanto appena sintetizzato la Procura regionale, ritenuta la	
	mancata ultimazione del progetto nei termini e con le modalità previste dal	
	bando e la consapevole dichiarazione mendace circa l’ultimazione dei lavori	
	da parte del Cariglia, in qualità di legale rappresentante pro tempore, ha	
	formulato, nei confronti della suddetta società e del Cariglia, la già menzionata	
	richiesta risarcitoria di € 393.820,72 in favore della Regione Puglia oltre alla	
	rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo, agli interessi legali dalla	
	data di pubblicazione dell’emananda sentenza con condanna anche alle spese	
	di giustizia.	
	Il convenuto Cariglia Algesiro, in proprio e in qualità di socio della	
	cooperativa Marica scarl, si è costituito in giudizio con il patrocinio degli	
	Avv.ti Gilda Sacco, Girolamo Arciuolo e Mario Antonio Ciarambino che	
	hanno depositato apposita memoria in data 16.6.2023.	
	La difesa ha eccepito:	
	- la prescrizione dell’azione erariale: nella specie non ricorrerebbe l’ipotesi	
	dell’occultamento doloso a rilevanza penale, che consente di posticipare il	
	<i>dies a quo</i> per l’esercizio dell’azione contabile al momento del rinvio a	
	giudizio del responsabile atteso che la Regione Puglia aveva avuto contezza	
	dei presunti inadempimenti della Marica Scarl, a partire dall’aprile del 2016,	
	momento in cui la Guardia di Finanza ha eseguito le verifiche menzionate	
	9	

	dalla Procura Regionale della Corte dei conti e che nei cinque anni successivi	
	alcun atto di messa in mora contenente la domanda di risarcimento dei danni	
	contabili era stato compiuto (la costituzione di parte civile in sede penale era	
	intervenuta in data 28.10.2021, e non già, come affermato dalla Procura	
	Regionale, in data 20.10.2020);	
	- l'insussistenza della responsabilità contabile a carico della Marica scarl e del	
	Cariglia:	
	• in ordine alla specifica indicazione dei beni acquistati ed alla	
	destinazione degli stessi all'ammodernamento di un motopesca non di	
	proprietà della Marica si osserva che la fattura a saldo n.36 del	
	27.10.2015 della ditta 2M Marine riporta la stessa descrizione delle	
	altre precedenti riguardanti gli acconti e che erano state controllate in	
	sede di erogazione della seconda <i>tranche</i> sul finanziamento pubblico	
	sicché il mancato riscontro circa l'eventuale inidoneità di tale	
	fatturazione con conseguente danno erariale sarebbe imputabile ai	
	verificatori che hanno consentito il pagamento del predetto secondo	
	acconto del contributo pubblico;	
	• la verifica effettuata dalla Guardia di Finanza il 9.2.2017 sul materiale	
	acquistato con la fattura n.75 del 28.07.2015 della ditta Nova Covis è	
	stata una verifica sostanziale e da questa è emersa la presenza di quanto	
	descritto in fattura;	
	• circa la contestazione secondo cui i lavori hanno riguardato	
	un'imbarcazione che non era di proprietà della Marica, si osserva che	
	con il finanziamento in esame non era stato previsto l'acquisto di una	
	apposita imbarcazione, ma l'ammodernamento e l'adattamento di una	
	10	

	imbarcazione per la quale la Marica ha documentato di avere “titolo di	
	disponibilità”, che non coincide necessariamente con la proprietà;	
	• con riferimento alla contestata fornitura di reti di dimensioni diverse	
	(fattura n. 104/1RW16 del 11/01/2016 e la fattura n. 105/1RK/16 della	
	ditta Tvornica Mreza I Ambalaze d.o.o che la Procura riferisce	
	riguardino la fornitura di n. 12 reti Dyneema maglia 13 mm, n. 8 reti	
	tramaglio per gamberi, n. 1 rete lampara 13mm e n.3 reti nylon 8mm	
	per un importo complessivo di € 259.000,00) da quelle preventivate si	
	osserva che anche tale situazione era da considerarsi quale mero	
	adattamento tecnico non richiedente alcuna variante al progetto e che	
	in occasione dell’erogazione del secondo acconto sul finanziamento	
	non vi era stato alcun rilievo;	
	• rinviando al verbale redatto dalla GdF del 9.2.2017 si osserva che non	
	sussisteva la contestata doppia fornitura per ciò che concerne le	
	attrezzature di cui alla fattura n. 10 del 15/10/2015 della ditta "Nautica	
	Italia" rispetto a quelle acquistate dalla ditta "Mar Aqua d.o.o." come	
	indicato nella fattura proforma n. 15/2015;	
	• la contestazione circa il mancato completamento dell’intervento nei	
	termini previsti non sarebbe fondata in quanto tutte le attrezzature	
	risultavano acquistate e quelle fisse installate mentre le attrezzature	
	mobili (reti, boe ceste, gru apposte sull’imbarcazione ecc.) venivano	
	usate nell’impianto secondo le tecniche proprie del ciclo	
	biologico/colturale della specie allevata;	
	• la verifica effettuata dai funzionari della Regione in data 8.11.2016 (il	
	responsabile della verifica era vissuto a Vieste nelle vicinanze della	

	famiglia del Cariglia con cui in precedenza aveva avuto diversi dissidi)	
	era illegittima in quanto, in contrasto con quanto previsto dal Manuale	
	dei controlli, nel relativo verbale non erano menzionati tutti i	
	chiarimenti e i documenti offerti in visione, né i verificatori avevano	
	fatto controlli sul fascicolo d'ufficio al fine di verificare la rispondenza	
	dei documenti esibiti dalla società beneficiaria.	
	Alla luce delle eccezioni e deduzioni sopra sintetizzate, i difensori del Cariglia	
	hanno concluso chiedendo di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto	
	al risarcimento del danno erariale e nel merito di rigettare la domanda perché	
	infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria hanno chiesto l'ammissione di	
	prova testimoniale sulle circostanze ivi analiticamente dettagliate.	
	All'udienza del 5 luglio 2023 la trattazione del giudizio veniva rinviata	
	all'udienza 22 novembre 2023 in accoglimento di istanza in tal senso avanzata	
	dal requirente al fine di depositare alcuni documenti del giudizio penale	
	(richiesta di rinvio a giudizio e relativo decreto) e il provvedimento della	
	Regione di restituzione delle somme all'Unione Europea.	
	Successivamente la Procura depositava la documentazione per la quale aveva	
	chiesto il rinvio della trattazione ed una visura storica della società, estratta	
	dall'Archivio ufficiale della Camera di Commercio di Foggia, mentre i	
	difensori del Cariglia depositavano la copia del dispositivo della sentenza n.	
	3994/23 emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio penale n. 2742/2016 e la	
	trascrizione, a cura di un perito di parte, della registrazione di una	
	conversazione intervenuta tra il convenuto Cariglia ed alcuni dipendenti	
	regionali in data 18.10.2016.	
	All'udienza del 22 novembre 2023 la trattazione della causa è stata	
	12	

	nuovamente rinviata all'udienza del 20.3.2024 onerando i difensori del	
	Cariglia di depositare copia della sentenza penale con cui erano stati dichiarati	
	estinti per prescrizione i reati contestati al predetto convenuto.	
	In seguito i difensori del Cariglia hanno depositato copia della sentenza penale	
	che ha dichiarato la prescrizione dei reati contestati (unitamente al verbale	
	stenotipico dell'udienza tenutasi il 5.4.2022, contenente la deposizione	
	dell'unico teste escusso in tale sede - Maresciallo Nicola D'Angelo, della	
	Guardia di Finanza di Manfredonia) sostenendo che tale pronuncia, nella parte	
	ricostruttiva del giudizio, evidenzierebbe che il procedimento è stato	
	contrassegnato da lunghi rinvii e dalla sostanziale assenza di attività istruttoria	
	(risoltasi nell'escussione di un unico testimone), circostanze che darebbero	
	conto delle difficoltà in cui è incorso quel Tribunale a causa della lacunosità	
	delle indagini, della inadeguatezza degli elementi indiziari e probatori	
	acquisiti durante la fase delle indagini preliminari, della complessità delle	
	problematiche giuridiche sottese alla qualificazione/configurazione in	
	concreto dei reati contestati sia per l'elemento oggettivo che dell'elemento	
	soggettivo e, in definitiva, delle ragioni di quella modalità, evidentemente	
	dilatoria, di conduzione del giudizio.	
	All'udienza del 20 marzo 2024 la trattazione del giudizio è stata rinviata	
	all'udienza del 3 luglio 2024 per permettere alla Procura di approfondire	
	l'esame della documentazione depositata da ultimo dai difensori del Cariglia.	
	All'udienza del 3 luglio 2024 il pubblico ministero ed i difensori del Cariglia	
	hanno illustrato le rispettive argomentazioni insistendo per le conclusioni	
	rassegnate nei rispettivi atti scritti.	
	Il giudizio è quindi stato trattenuto in decisione.	
	13	

	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio concerne la responsabilità amministrativa che la Procura regionale contesta alla Marica società cooperativa a r.l. ed al suo legale rappresentante, pro tempore, sig. Cariglia Algesiro, in relazione alla percezione di un finanziamento pubblico, concesso per la realizzazione di un progetto nel settore dell’acquacoltura, considerata illecita dal requirente contabile che ha contestato il mancato completamento del progetto nei termini e con le modalità previsti dal bando e l’invio alla Regione Puglia di una non veritiera dichiarazione di ultimazione dei lavori.	
	2. Prima di esaminare il merito della controversia va vagliata l’ammissibilità della citazione nei confronti della Marica scarl in relazione alla avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data 6 marzo 2023, documentata dalla visura storica camerale depositata in giudizio dalla stessa Procura regionale.	
	La questione si pone in quanto l’atto di citazione nei confronti del legale rappresentante della società, pur depositato nella segreteria della Sezione in data 3 marzo 2023, risulta notificato ai difensori da costui nominati nella fase preprocessuale (la cui procura alle liti, a mente dell’art. 29, c. 1- <i>bis</i> del codice di giustizia contabile, ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione) in data 8 marzo 2023, ossia dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.	
	La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta, ai sensi dell’art.2495 c.c. l’estinzione della stessa (cfr. Cass. Sez. Unite. n. 4060, 4061 e 4062/2010).	
	14	

	Secondo il condiviso orientamento della Corte di cassazione “ <i>la cancellazione</i>	
	<i>volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in</i>	
	<i>cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa</i>	
	<i>ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio”</i> (cfr. Sez. Unite, Sent.	
	12/03/2013, n. 6070).	
	Tenendo conto di tale orientamento del giudice di legittimità anche la	
	giurisprudenza contabile di appello ha ritenuto inammissibile l’atto di	
	citazione proposto avverso una società estinta (cfr. Sez. I [^] app. sent. n.	
	214/2017 del 16.6.2017).	
	L’atto di citazione notificato alla società Marica scarl dopo la sua estinzione,	
	conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, è pertanto	
	inammissibile.	
	3. Il sig. Cariglia si è costituito nel presente giudizio in proprio e nella qualità	
	di socio della Marica scarl.	
	La costituzione in proprio è aderente alla chiamata in giudizio da parte della	
	Procura regionale che addebita a costui, per la condotta tenuta all’epoca dei	
	fatti in qualità di legale rappresentante della suddetta cooperativa, la	
	responsabilità amministrativa per il danno finanziario fatto valere in giudizio.	
	La costituzione in giudizio in qualità di socio della società ormai estinta non	
	è, invece, coerente con l’atto di citazione e con le conseguenze processuali	
	derivanti dalla estinzione.	
	Secondo il già citato orientamento della Corte di cassazione, che ha fornito	
	una sistematica interpretazione delle disposizioni recate dal richiamato art.	
	2495 c.c., “ <i>qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua</i>	
	<i>cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di</i>	
	15	

	<i>ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un</i>	
	<i>fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si</i>	
	<i>trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a</i>	
	<i>seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente</i>	
	<i>societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;</i>	
	<i>b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione</i>	
	<i>indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della</i>	
	<i>società estinta”.</i>	
	Se questa appena descritta è la conseguenza sostanziale dell'estinzione della	
	società, sotto il profilo processuale va osservato che il creditore sociale che	
	volesse far valere le sue pretese nei confronti dei soci deve chiamarli in	
	giudizio: situazione questa che nel presente giudizio non si è verificata atteso	
	che la Procura regionale, pur dopo aver depositato la visura camerale da cui	
	emergeva l'antecedente estinzione della società rispetto alla notifica dell'atto	
	di citazione, non ha chiamato in giudizio i soci per far valere la loro eventuale	
	responsabilità di tipo successorio.	
	La costituzione in giudizio del sig. Cariglia in qualità di socio della Marica	
	scarl è da considerarsi perciò anch'essa inammissibile per carenza di interesse	
	a resistere nel presente giudizio.	
	Rimane ferma, invece, la costituzione in giudizio di costui in proprio per la	
	difesa della sua posizione individuale, quale legale rappresentante <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> della società stessa.	
	4. Ritornando al merito della controversia appare utile evidenziare alcune	
	circostanze salienti della vicenda.	
	La predetta società cooperativa con domanda datata 14.2.2013 chiedeva che	

	fosse ammesso a contribuzione pubblica, a valere sul Fondo Europeo per la	
	Pesca 2007 - 2013 nell'ambito della Sottomisura 1 "Investimenti produttivi	
	nel settore dell'acquacoltura" il progetto finalizzato (cfr. relazione tecnica:	
	all.1a alla informativa della Guardia di finanza in data 22.3.2018 in doc. 1	
	deposito Procura) alla realizzazione di un impianto per la gambericoltura in	
	località Scalo dei Saraceni (Manfredonia) <i>dotando il laghetto naturale</i>	
	<i>esistente di adeguate attrezzature e tecnologie per la condizione in forma</i>	
	<i>semiestensiva dell'allevamento</i> , con un costo complessivo di € 1.115.074,42	
	e un contributo pubblico richiesto di € 600.000.	
	A seguito dell'istruttoria regionale, con D.D. n. 227 in data 20.12.2013 veniva	
	approvata la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento: con nota in	
	data 1172 del 3.4.2014 la Regione comunicava alla Marica scarl l'ammissione	
	del progetto per il ridotto importo totale di € 818.000, di cui 490.800 a valere	
	sui fondi pubblici.	
	In data 11 settembre 2014 la Marica scarl comunicava di aver intenzione di	
	apportare una variante al progetto ammesso a finanziamento intendendo	
	realizzare, con il medesimo importo totale del progetto originario, l'impianto	
	di gambericoltura in località Porto Alti Fondali (Manfredonia) creando un	
	apposito sistema di gabbie galleggianti adeguatamente attrezzate e	
	tecnologicamente avanzate per la conduzione in forma intensiva	
	dell'allevamento.	
	La richiesta di variante veniva corredata da una tabella dei nuovi costi ove	
	venivano indicate le seguenti spese per un totale di € 755.000 a cui si	
	aggiungevano spese generali per € 63.000 per un importo complessivo di €	
	818.000:	

	- € 87.000 per lavori subacquei, con barca di appoggio attrezzata con gru, per	
	posizionamento strutture sul fondale marino a recinzione fondale	
	allevamento,	
	- € 90.000 per acquisto e posizionamento pali subacquei in vetroresina per	
	delimitazione fondale;	
	- € 85.000 per acquisto e posizionamento di n. 4 Sinker zavorra con catenaria	
	da 70 metri per apertura ed affondamento reti;	
	- € 106.000 per acquisto ed installazione n. 4 gabbie galleggianti diametro 63	
	metri dotate di particolari piedini con rinforzi sostenuti, compreso saldatura	
	e montaggio,	
	- € 241.000 per N. 20 particolari reti in Dynaema con circonferenza 63 ed	
	altezza centrale superiore a 10 metri di profondità, dotata di cime piombate	
	per l'affondamento nel fondale marino e con floppe di collegamento al sinker	
	zavorra,	
	- € 55.000 per impianto per il lavaggio delle particolari reti,	
	- € 41.000 per acquisto di n. 32 ancore da tenute di 19 tons per fondali fangosi,	
	- € 39.000 per attrezzature di raccolta prodotto ittico allevato,	
	- € 11.000 per acquisto boe di segnalazione.	
	La variante veniva autorizzata con nota della Regione in data 27.11.2014.	
	Il progetto andava realizzato entro il 30.11.2015 e la società cooperativa in	
	pari data comunicava alla Regione Puglia (nota protocollata il successivo	
	3.12.2015) il completamento dello stesso allegando una dichiarazione del	
	Cariglia, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2002, con cui si rappresentava che	
	i relativi lavori si erano conclusi il 30.11.2015 con riserva di presentare entro	
	il 10.12.2015 la documentazione necessaria al pagamento del saldo del	

contributo pubblico concesso.

5. Dopo aver evidenziato le circostanze sopra descritte possono valutarsi le contestazioni mosse dalla Procura regionale nei confronti del Cariglia: viene a costui imputato di aver reso, quale legale rappresentante *pro tempore* della società cooperativa, una dichiarazione non veritiera in ordine al completamento dei lavori concernenti il progetto di che trattasi in quanto gli stessi non risultavano realizzati nei termini e con le modalità previste in variante.

Si impone preliminarmente una notazione metodologica considerato che i difensori del Cariglia hanno posto in discussione l'attendibilità delle risultanze delle indagini penali evidenziando che il processo penale a carico del convenuto attinente all'ipotesi di truffa, pur definito con declaratoria di prescrizione, si era concluso dopo l'escussione di un unico teste la cui dichiarazione era apparsa confusa e poco significativa.

Il collegio nell'esame della presente controversia non è, però, vincolato dall'esito di giudizi incardinati presso altri plessi giudiziari e può valutare autonomamente gli elementi probatori offerti dalla Procura secondo il principio di cd. *"circolarità delle prove"*, in base al quale è possibile utilizzare, in sede di giudizio contabile, le risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo) da considerarsi quali *"prove atipiche"* attesa l'oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l'affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (cfr. Sez.II app.n.97/2020). Come chiarito dalla giurisprudenza, il giudice contabile *"nell'ambito del giudizio di responsabilità può porre a fondamento della*

	<i>decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi</i>	
	<i>giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, ovvero innominate in quanto</i>	
	<i>non espressamente previste dal codice di rito (...), non sussistendo</i>	
	<i>nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività</i>	
	<i>tipologica dei mezzi di prova” (Sez. II app. sent. n. 269 del 16.11.2020)”</i>	
	<i>(Sez.II app. n.150/2024).</i>	
	Ciò premesso sotto l’aspetto metodologico, reputa il collegio che nel presente	
	giudizio emergano elementi di prova e/o indiziari che conducono a ritenere	
	sussistente sia il danno finanziario azionato dalla Procura che la responsabilità	
	a titolo di dolo del convenuto Cariglia, legale rappresentante <i>pro tempore</i> della	
	società cooperativa: il quadro istruttorio della controversia è, invero,	
	esauriente e ciò rende inammissibile la prova testimoniale richiesta dal	
	convenuto.	
	6. Il contributo pubblico oggetto di finanziamento è stato concesso a valere	
	sul Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 nell’ambito della sottomisura 1	
	che prevedeva investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura finalizzati	
	alla realizzazione di specifici progetti definitivi, come documentati in sede di	
	domanda di partecipazione al bando.	
	In base alla disciplina di riferimento i progetti che beneficiano di	
	finanziamenti pubblici devono essere realizzati secondo le modalità indicate	
	in sede di ammissione al contributo o in base alle variazioni comunicate ed	
	assentite dall’autorità competente (nel caso di specie Regione Puglia) e	
	devono essere completati entro i termini fissati dai programmi di sostegno	
	dell’Unione europea.	
	Di conseguenza se il beneficiario di un contributo pubblico non realizza, in	
	20	

	tutto o in parte, il progetto oggetto di finanziamento, se lo realizza in modo	
	difforme da quello assentito dall'amministrazione concedente o se il	
	completamento dell'intervento non rispetta i termini previsti, le esigenze di	
	utilità pubblica che erano alla base della partecipazione finanziaria da parte	
	della Regione e/o dell'Unione europea non trovano compimento e si	
	concretizza perciò un danno erariale per essere state distolte risorse pubbliche	
	da un corretto impiego a favore di altre aziende operanti nel settore agevolato,	
	nel caso di specie quello dell'acquacoltura.	
	Nello specifico il progetto finanziato con risorse pubbliche, oggetto del	
	presente giudizio, non risulta completato nei termini previsti né realizzato nel	
	rispetto di quanto indicato in sede di variante dalla cooperativa Marica (tenuto	
	conto anche delle voci di costo riportate nel quadro economico	
	dell'intervento).	
	6.a Partendo dai tempi di conclusione dell'intervento va evidenziato che nel	
	termine di scadenza del 30.11.2015 il progetto non risultava realizzato.	
	Non sussiste alcun dubbio sul mancato completamento dell'impianto nel	
	termine previsto essendovi in atti il report di immersione redatto in data	
	14.4.2016 dalla Stazione Navale Bari della Guardia di Finanza da cui risulta	
	che all'interno degli specchi d'acqua in concessione della società cooperativa	
	era stata riscontrata la presenza di 4 flupsy senza reti interne e sistemi di	
	ancoraggio al fondale. In sede di verifiche in loco da parte dei funzionari della	
	Regione in data 8.11.2016 si riscontrava che delle 4 gabbie solo per una	
	risultava la presenza delle reti e conteneva avannotti di pesci e non gamberi:	
	ora, in disparte la presenza di pesci che viene contestata dalla difesa del	
	convenuto, va rilevato che i due sopralluoghi, uno compiuto dalla Guardia di	
	21	

	finanza ed uno dei funzionari regionali conducono allo stesso risultato ossia	
	che alla data del termine fissato per il completamento dell'intervento	
	(30.11.2015) lo stesso non poteva considerarsi concluso sicché	
	l'autodichiarazione del Cariglia risulta non veritiera.	
	La critica della difesa del convenuto al report di immersione della Guardia di	
	Finanza del 14.4.2016 non coglie nel segno ed anzi conferma la mancata	
	realizzazione dell'intervento nei termini previsti: i sommozzatori della	
	Guardia di Finanza hanno operato nell'ambito dello specchio acqueo oggetto	
	di concessione da parte della società cooperativa sicché alcun dubbio può	
	sussistere sull'esatta individuazione dell'area; il rilevato conflitto tra il verbale	
	dei sommozzatori della Guardia di Finanza del 16.4.2016 - secondo cui	
	nell'area in concessione avrebbero accertato la presenza di flupsy che	
	sarebbero chiatte rigide galleggianti destinate all'allevamento di molluschi e	
	non di gamberi - ed il verbale del successivo sopralluogo del 9.2.2017 - da	
	cui risulta la presenza delle quattro gabbie circolari per l'allevamento di	
	gamberi - in realtà non sussiste e quanto attestato nei due verbali non fa che	
	confermare che l'intervento oggetto di finanziamento pubblico è stato	
	realizzato in un periodo di tempo successivo alla scadenza del termine ultimo	
	(30.11.2015) e comprovare ancora una volta la non veridicità	
	dell'autodichiarazione del Cariglia.	
	Né convincono le argomentazioni tecniche illustrate dalla difesa secondo cui	
	le reti vengono posizionate secondo il periodo migliore per l'inizio	
	dell'allevamento onde evitare problemi di inutile logoramento e	
	ammaloramento delle stesse. Tale deduzione difensiva risulta smentita dalla	
	circostanza che la Guardia di Finanza nel già citato sopralluogo del 9.2.2017	

	ha riscontato la presenza delle reti in tutte le 4 gabbie: non appare, perciò,	
	plausibile che le reti, rivenute in tutte le gabbie nell'inverno del 2017 non	
	potessero essere già sistemate nell'inverno precedente.	
	In ogni caso il dato di fatto non contestabile è che alla data del 30.11.2015, al	
	momento della dichiarazione di completamento dell'intervento, l'impianto di	
	gambericoltura in mare non risultava completo. L'assunto della difesa del	
	convenuto secondo cui per conclusione dei lavori finanziati debba intendersi	
	il completamento della parte fissa e l'acquisto di tutte le attrezzature	
	necessarie per lo svolgimento dell'attività non risulta suffragata da alcuna	
	previsione del bando o della disciplina di settore e, in ogni caso, si ripete, in	
	base agli elementi sopra esaminati, non può nemmeno affermarsi che alla data	
	del 30.11.2015 fosse stata realizzata la parte fissa dell'impianto.	
	6.b Il postumo completamento dell'intervento non ha nemmeno rispettato le	
	voci di costo riportate nel quadro economico della variante autorizzata sicché	
	le stesse modalità di realizzazione del progetto sono differenti da quelle	
	sottoposte alla preventiva valutazione della Regione.	
	In primo luogo va rilevato che nel suddetto quadro economico alla riportata	
	voce <i>“Impianto di idropulitrice collegata a barca di superficie per la gestione</i>	
	<i>del controllo della struttura di allevamento subacquea, compreso il motore</i>	
	<i>ausiliario sull'imbarcazione di superficie”</i> non è previsto alcun costo mentre	
	è indicato il costo di € 55.000 alla successiva voce <i>“Impianto per il lavaggio</i>	
	<i>delle particolari reti”</i> : da ciò si ricava che la variante non prevedeva alcun	
	costo per attrezzare una barca con un impianto di idropulitrice ma che	
	l'impianto per il lavaggio delle reti andasse installato in altro luogo (in	
	proposito deve rilevarsi che la fornitura e posa in opera dell'impianto lavareti	

	costituisce una delle voci della fattura proforma n. 15/15 della ditta croata Mar	
	Aqua D. o.o. per l'importo di € 63.000 facente parte del rendiconto finale	
	prodotto dalla Marica scarl).	
	A tanto si aggiunge la circostanza che l'impianto oleodinamico idropulente	
	asservito ad impianto di acquacoltura (come si legge nella fattura n. 36 del	
	27.10.2015 della 2Marine, anch'essa oggetto di rendicontazione finale) è stato	
	realizzato su un'imbarcazione non della Marica scarl bensì dell'altra società	
	Tortuga srl (facente capo sempre al Cariglia): si tratta, perciò, in tutta evidenza	
	di una spesa inammissibile secondo quanto previsto dall'art. 55 del Reg. CE	
	n. 1198/2006 e del par. 6.1 del Manuale delle procedure e dei controlli	
	dell'Organismo Intermedio Regione Puglia PO FEP 2007/2013 - secondo cui	
	per ritenersi ammissibile la spesa sostenuta deve essere attribuibile	
	all'operazione ammessa - sia perché non prevista nel quadro economico della	
	variante assentita sia perché relativa ad una barca non di proprietà della società	
	beneficiaria del finanziamento pubblico.	
	Alcuna rilevanza ai fini dell'ammissibilità della spesa può avere la circostanza	
	che nell'ambito delle società del gruppo facente a capo al Cariglia fosse stata	
	autorizzato l'utilizzo dell'imbarcazione della società Tortuga a favore della	
	Marica dovendosi ritenere che anche tale situazione avrebbe dovuto essere	
	comunicata alla regione in sede di istanza di variante anche la fine di	
	consentire di verificare se una tale situazione fosse o meno in contrasto con la	
	richiesta di finanziamento avanzata sulla stessa Misura dalla società Tortuga	
	srl (in ordine al fatto che alcune società facenti parte del gruppo Cariglia	
	avessero presentato diversi progetti nel settore dell'acquacoltura si vedano i	
	capi di imputazione formulati dal pubblico ministero in sede di richiesta di	

	rinvio a giudizio penale nell’ambito del giudizio n. 2742/16).	
	Altra circostanza che denota una modalità di realizzazione dell’intervento	
	differente da quanto indicato nel quadro economico della variante autorizzata	
	riguarda la spesa per l’attrezzatura per la raccolta dei prodotti.	
	La variante prevedeva l’acquisto di una sola attrezzatura per la raccolta mentre	
	la società ha rendicontato l’acquisto di due attrezzature: una per € 24.000 di	
	cui alla voce C della citata fattura proforma della Mar Aqua D.o.o. ed una per	
	lo stesso importo di cui alla fattura n. 10 del 15.10.2015 della Nautica Italia;	
	è evidente che anche in tal caso una delle due spese è da considerarsi non	
	ammissibile ai sensi del citato par. 6.1 del Manuale delle procedure e dei	
	controlli dell’Organismo Intermedio Regione Puglia PO FEP 2007/2013.	
	6.c La difesa del convenuto insiste sull’illegittimità delle verifiche effettuate	
	da funzionari della Regione nel settembre del 2016 lamentando che l’esito	
	delle stesse era differente rispetto a quello dei controlli effettuati in occasione	
	dell’erogazione dei precedenti acconti sul finanziamento; i legali di parte	
	lamentano, inoltre, che nel verbale dei verificatori non si dava atto di tutti i	
	chiarimenti e i documenti offerti in visione dal Cariglia e che gli ispettori non	
	avevano fatto controlli sul fascicolo d’ufficio al fine di verificare la	
	rispondenza dei documenti esibiti dalla beneficiaria.	
	Tali allegazioni difensive non colgono nel segno posto che l’eventuale	
	discrasia tra l’esito dei controlli effettuati in sede di erogazione degli acconti	
	e quelli effettuati a verifica della corretta esecuzione dell’intervento non	
	giustifica il mancato completamento del progetto nei termini né le criticità	
	rilevate al momento di tali controlli successivi ma al più potrebbe comportare	
	una concorrente responsabilità sussidiaria per carente vigilanza in capo ai	
	25	

	soggetti che hanno permesso l'erogazione degli acconti senza effettuare le	
	verifiche dovute: situazione però non prospettata dal requirente contabile.	
	7. Gli elementi di prova sopra indicati (mancata realizzazione dell'impianto di	
	gambericoltura, quanto meno alla data di scadenza del termine previsto dalla	
	disciplina del Fondo Europeo per la Pesca, e la realizzazione postuma	
	dell'intervento con modalità diverse da quelle previste nella variante	
	autorizzata) univocamente depongono, da un lato, per la sussistenza del danno	
	finanziario contestato dalla Procura e, dall'altro, per la non veridicità della	
	dichiarazione del convenuto Cariglia, datata 30.11.2015, secondo cui i lavori	
	si erano conclusi in pari data con la riserva di presentare entro il 10.12.2015	
	la documentazione necessaria al pagamento del saldo del contributo pubblico	
	concesso.	
	Le fatture di vendita dei gamberi emesse dalla Marica scarl nel corso del 2017	
	e prodotte in giudizio dalla difesa di parte, a dimostrazione del funzionamento	
	dell'impianto di gambericoltura oggetto di finanziamento, non depongono in	
	tal senso: invero, su tutti tali documenti fiscali è stato apposto un timbro che	
	riporta, come stabilimento di produzione, quello della società Tortuga srl e	
	non della società cooperativa.	
	Come si è accennato sopra, la circostanza che il giudizio penale per truffa si	
	sia concluso con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato imputato al	
	Cariglia non impedisce a questa Corte di valutare autonomamente gli elementi	
	di prova ivi raccolti - come sopra illustrati - e di ritenere integrati gli elementi	
	della responsabilità amministrativa.	
	Per quanto fin qui esposto, nella vicenda all'esame la condotta del Cariglia,	
	che ha reso la dichiarazione non veritiera circa il tempestivo completamento	

	dell'intervento oggetto del finanziamento pubblico, è connotata dall'elemento	
	psicologico del dolo; ciò perché costui era consapevole che tale falsa	
	rappresentazione dello stato di realizzazione del progetto comportava a favore	
	della società da egli rappresentata una erogazione indebita di denaro pubblico	
	poiché in contrasto con le disposizioni del bando che prevedevano il recupero	
	delle anticipazioni corrisposte e la revoca del finanziamento in caso di	
	mancata realizzazione del progetto d'investimento nei termini previsti (cfr.	
	art. 10 del Bando).	
	Il Cariglia è tenuto, quindi, a risarcire il danno patrimoniale procurato alla	
	Regione Puglia pari a € 392.240,00 ossia all'importo complessivo erogato a	
	titolo di acconti a valere sui Fondo europeo per la Pesca 2007-2013,	
	maggiorato di rivalutazione monetaria da calcolarsi a partire dalla	
	corresponsione degli acconti stessi.	
	8. L'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno	
	patrimoniale sollevata dalla difesa del convenuto non ha fondamento.	
	Nella fattispecie, avendo il Cariglia trasmesso una dichiarazione non veritiera	
	circa la completa realizzazione dell'intervento alla data del 30.11.2015, si	
	verte nell'ipotesi di occultamento doloso del danno sicché, a mente dell'art. 1,	
	comma 2, della legge 20/1994, il termine di prescrizione decorre dalla scoperta	
	del danno.	
	Diversamente da quanto sostenuto dai difensori di parte, nella fattispecie la	
	scoperta del danno non può farsi coincidere con la data del verbale di	
	immersione degli operatori della Stazione Navale di Bari della Guardia di	
	Finanza perché trattasi di documento istruttorio che pur dando contezza della	
	mancata realizzazione dell'intervento non è adottato dall'organo regionale	

	competente a vagliare la rilevanza delle criticità riscontrate ed a formalizzare	
	la volontà dell'amministrazione regionale: deve, invece, ritenersi che la	
	scoperta del danno coincida con la data in cui il competente dirigente	
	regionale, sulla base dell'istruttoria espletata (anche alla luce del verbale di	
	verifica dell'8.11.2016 dei funzionari regionali), ha comunicato l'avvio del	
	procedimento di revoca del contributo, con nota prot. n. 1057 del 27.1.2017.	
	Il termine quinquennale di prescrizione è stato, pertanto, validamente	
	interrotto dalla costituzione di parte civile nel processo penale: ciò anche	
	nell'ipotesi in cui si voglia ritenere, come sostenuto dalla difesa del	
	convenuto, che questa sia stata formalizzata soltanto all'udienza penale del	
	28.10.2021.	
	In definitiva il Cariglia va condannato al risarcimento del danno di €	
	392.240,00 debitamente rivalutato dalla data dell'erogazione degli acconti sul	
	finanziamento pubblico sino alla data del deposito della presente decisione e	
	con gli interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data al	
	soddisfo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando in merito al giudizio n. 37324,	
	- dichiara inammissibile la chiamata in giudizio della Marica scarl per	
	già intervenuta estinzione della società;	
	- dichiara inammissibile, per difetto di interesse a resistere, la	
	costituzione in giudizio del sig. Cariglia Algesiro nella qualità di socio	
	della società estinta;	
	- condanna il convenuto Cariglia Algesiro, quale legale rappresentante	
	28	

pro tempore della società, al pagamento della somma di € 392.240,00

(euro trecentonovantaduemiladuecentoquaranta/00) in favore della

Regione Puglia, debitamente rivalutata nei termini indicati in

motivazione con interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data

della presente decisione sino al soddisfo;

- condanna altresì il convenuto Cariglia Algesiro al pagamento delle

spese di sentenza come liquidate dalla segreteria con nota in margine.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Presidente relatore

Pasquale Daddabbo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 304,00.

Depositata in segreteria il 3/9/2024

Il Funzionario
Francesco Gisotti